



COMUNE DI NIMIS
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO
COMUNALE
DI POLIZIA RURALE

- Adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 04/05/1999
- Adeguato con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 30/09/1999
- Integrato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 16/01/2004
- Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2005

INDICE

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito di applicazione del Regolamento;
- Art. 2 Organi preposti all'espletamento del servizio;
- Art. 3 Ordinanze del Sindaco;
- Art. 4 Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni, concessioni, licenze, etc., previsti dal presente regolamento.

TITOLO II — PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI

- Art. 5 Operazioni ed interventi sul territorio, attuati al fine dell'esercizio dell'attività agricola. Generalità.
- Art. 6 Operazioni ed interventi sul territorio di limitata rilevanza (movimenti di terra), attuati al fine dell'esercizio dell'attività agricola.
- Art. 7 Divieto di ingresso nei fondi altrui;
- Art. 8 Spigolatura;
- Art. 9 Recisioni di rami protesi e di radici;
- Art.10 Impianti di alberi e siepi presso i confini;
- Art.11 Buche;
- Art.12 Proprietà dei frutti caduti dalle piante;

TITOLO III — STRADE FOSSI E CANALI

- Art. 13 Principio generale di indirizzo
- Art. 14 Tutela delle strade ed aree pubbliche. Disciplina.
- Art. 15 Opere e depositi sulle strade;
- Art. 16 Diramazioni ed accessi;
- Art. 17 Manutenzione di strade vicinali consorziate e interpoderali;
- Art. 18 Manutenzione di attraversamenti (ponticelli, etc.) siti lungo le strade;
- Art. 19 Alberi e siepi lungo la strada: recisioni di rami protesi;
- Art. 20 Aratura dei terreni lungo le strade;
- Art. 21 Aratura dei terreni lungo corsi d'acqua o canali;
- Art. 22 Trasporto di letame e di altri materiali/sostanze organici di derivazione agricola od animale;
- Art. 23 Scarico nei fossi;
- Art. 24 Spurgo di fossi e canali;
- Art. 25 Fosse e bacini di raccolta dell'acqua;
- Art. 26 Distanze per fossi, canali ed alberi;
- Art. 27 Scolo delle acque meteoriche;
- Art. 28 Deflusso delle acque;
- Art. 29 Irrigazioni a scopo agricolo;
- Art. 30 Divieto di impedire il libero deflusso delle acque;

TITOLO IV — INTERVENTI SU TERRENI E MIGLIORAMENTI FONDIARI

- Art. 31 Dilavamento dei terreni. Prevenzione e interventi;
- Art. 32 Accensione di fuoco nelle campagne;
- Art. 33 Trasporto di terra ed altri detriti;
- Art. 34 Autorizzazione per interventi di miglioramento fondiario;

TITOLO V - TERRENI AGRICOLI

- Art. 35 Igiene dei Terreni incolti;
- Art. 36 Divieto di scarico nei terreni;
- Art. 37 Obbligo di recinzione dei terreni ed aree scoperte in genere. Provvedimenti del Sindaco.

- Art. 38 Divieto di impegno del filo di ferro spinato nelle recinzioni;
Art. 39 Inottemperanza alle prescrizioni di cui agli articoli 20-21-23 del presente capo. Interventi e provvedimenti del Sindaco.
Art. 40 Spazi pubblici e privati. Divieti.
Art. 41 Divieto di detenzione di materiali putrescibili.
Art. 42 Pulizia spazi privati. Soggetti interessati.

TITOLO VI — MALATTIA DELLE PIANTE — LOTTA CONTRO GLI INSETTI E ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

- Art. 43 Norme particolari che disciplinano le malattie delle piante e la lotta contro gli insetti o altri animali nocivi all'agricoltura.
Art. 44 Difesa contro le malattie delle piante. Provvedimenti dell'autorità pubblica.
Art. 45 Denuncia obbligatoria;
Art. 46 Collocamento di esche avvelenate;
Art. 47 Divieto di trasporto di piante o parti di piante esposte all'infestazione.
Art. 48 Misure contro la propagazione della piralide;
Art. 49 Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti;
Art. 50 Modalità di impiego dei presidi sanitari;
Art. 51 Trattamento dei pioppeti;
Art. 52 Concimazione dei terreni;

TITOLO VII - CONCIMAIA E CANI DA GUARDIA DEGLI EDIFICI

- Art. 53 Concimaie: Generalità (costruzione,manutenzione, raccolta del letame).
Art. 54 Cani a guardia degli edifici rurali.
Art. 55 Maltrattamento di animali. Divieto. Disposizioni varie.
Art. 56 Transito dei veicoli a trazione animale. Disciplina particolare.
Art. 57 Custodia di animali da tiro e da soma.
Art.58 Circolazione degli animali da cortile sul suolo pubblico ed alimentazione degli animali sul medesimo suolo.

TITOLO VIII — AMBITI BOSCHIVI

- Art. 59 Norme che disciplinano i boschi.
Art. 60 Raccolta di piante o parti di piante e funghi;
Art. 61 Definizione;
Art. 62 Utilizzo delle superfici boscate;
Art. 63 Obbligo della comunicazione per il taglio del bosco ceduo e d'alto fusto;
Art. 64 Modalità di abbattimento;
Art. 65 Allestimento dei prodotti legnosi e sgombero delle tagliate;
Art. 66 Norme per il concentramento ed esbosco dei prodotti, per l'uso delle macchine operatrici e per l'apertura delle piste secondarie;
Art. 67 Norme sull'avvallamento e concentramento a stralcio di materiale legnoso lungo le strade, canali, torrenti;
Art. 68 Sradicamento di piante e ceppaie;
Art. 69 Epoca dei tagli per boschi di alto fusto;
Art. 70 Epoca dei tagli per boschi cedui;
Art. 71 Cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi e nei terreni limitrofi;

TITOLO IX — NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI CEDUI

- Art. 72 Turno minimo dei cedui;
Art. 73 Cedui semplici;

Art. 74 Cedui matricinati;
Art. 75 Cavi d'acciaio;

TITOLO X — AGRICOLTURA BIOLOGICA E AMBITI NATURALI TUTELATI

Art. 76 Definizione;
Art. 77 Tutela delle aree destinate all'esercizio di attività agricole biologiche;
Art. 78 Limitazioni generali;

TITOLO XI — SANZIONI

Art. 79 Accertamento e contestazione delle violazioni - Sanzioni.
Art. 80 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.
Art. 81 Omessa ottemperanza di provvedimenti ed ordinanze del Sindaco.
Art. 82 Sequestro e custodia di cose
Art. 83 Inottemperanza da parte dei titolari di concessioni ed autorizzazioni comunali.
Art. 84 Entrata in vigore del regolamento.

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale nel territorio comunale di Nimis che ha lo scopo di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere le colture agrarie e la vita sociale nelle campagne, nonché le regole per la nettezza dell'abitato.

In particolare si stabiliscono norme per evitare passaggi abusivi nelle proprietà private, per impedire i furti campestri, per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali ed interpoderali, dei fossi e dei canali, per la distruzione di piante o animali pericolosi all'agricoltura, per la gestione delle aree boscate, per la raccolta di funghi e piante o parti di piante spontanee per usi gastronomici, per un corretto uso dei presidi sanitari nell'interesse della pubblica sicurezza e dell'economia agricola ed a tutela degli interessi dei proprietari e coltivatori di fondi.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento verranno osservate le norme legislative e regolamenti dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

Art. 1

Ambito di applicazione del regolamento

Le presenti norme si applicano nelle zone agricole/urbane del territorio comunale, dove per zona agricola deve intendersi qualsiasi zona di territorio comunale nella quale si svolga attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di bestiame e attività connesse, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 2

Organi preposti all'espletamento del servizio

Il servizio di Polizia Rurale fa capo all'Ufficio della Polizia Municipale del Comune. E' diretto dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato ed è svolto dagli Organi Comunali preposti a tale attività, nonché dalla Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 221 del Codice di Procedura Penale, in conformità al T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Gli ufficiali e gli agenti devono osservare rigorosamente le disposizioni del Codice di Procedura Penale, le norme del T.U. di Pubblica Sicurezza sopra richiamato e del relativo Regolamento, nonché le altre Leggi vigenti in materia.

Art. 3

Ordinanze del Sindaco

Il Sindaco oltre ai provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, ha facoltà di emettere ordinanze che comunque ineriscono alla "polizia locale rurale". Queste devono contenere: l'indicazione di cognome e nome, del luogo, della data di nascita e della residenza del destinatario; l'esposizione sommaria delle inadempienze o dei fatti contestati con l'indicazione delle norme di Legge o di Regolamento violate; l'intimazione di provvedere all'eliminazione dell'infrazione accertata entro il termine fissato e con le sanzioni applicabili in caso di inadempienza.

Art. 4

Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni, concessioni, licenze, etc., previsti dal presente regolamento.

1. Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta rilasciati in base al presente regolamento saranno in ogni caso emessi in forma scritta e accordati:

a) personalmente al titolare;

b) facendo salvi ed impregiudicati i diritti e gli interessi dei terzi, siano essi privati che enti pubblici o consorzi, nonché le eventuali competenze, prese d'atto, nulla osta, autorizzazioni, concessioni, di altri organi, amministrazioni ed enti;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

d) con riserva dell'Amministrazione comunale di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, modificando, sospendendo o revocando, a suo giudizio, i benefici concessi;

e) con facoltà di sospensione o revoca in qualsiasi momento nel caso di abuso.

2. Per ciò che attiene il procedimento amministrativo e l'esercizio del diritto di accesso si applica in ogni caso la legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre per ciò che inerisce alle competenze ed alle responsabilità degli organi e degli uffici comunali, trovano applicazione il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e sue successive modificazioni ed integrazioni, la legge 8 giugno 1990, n. 142 e sue successive modificazioni ed integrazioni, la legge 15 maggio 1997, n. 127 e sue successive modificazioni ed integrazioni, lo statuto comunale e gli appositi regolamenti emanati dal Comune in materia.

TITOLO II — PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI

Art.5

**Operazioni ed interventi sul territorio, attuati al fine dell'esercizio dell'attività agricola.
Generalità.**

Il proprietario di un fondo agricolo che, per esigenze di coltura e di lavorazione, intenda modificare la morfologia del terreno da lui condotto dovrà rispettare le prescrizioni della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e sue successive modificazioni ed integrazioni, del piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.), dei relativi strumenti di attuazione e del regolamento edilizio del Comune.

Fatti salvi i preventivi pareri, nulla osta, autorizzazioni previsti da norme speciali, a seconda della tipologia di intervento e della zona urbanistica interessata le operazioni di cui al comma precedente saranno soggette al rilascio di concessione edilizia (articolo 66, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni), ovvero di autorizzazione edilizia (articolo 72, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni).

Art.6

Operazioni ed interventi sul territorio di limitata rilevanza (movimenti di terra), attuati al fine dell'esercizio dell'attività agricola.

Fuori dell'ipotesi di cui al precedente articolo 5, le operazioni ed interventi di limitata rilevanza sul territorio, attuati al fine dell'esercizio dell'attività agricola, costituiti da movimenti di terra di volume complessivo non superiore a 200 metri cubi, ovvero interessanti una superficie complessiva non superiore a 1000 metri quadrati, purchè non eseguiti in contrasto con le vigenti leggi e regolamenti speciali, nonché con gli strumenti urbanistici vigenti, non sono soggetti al previo rilascio di concessione od autorizzazione edilizia, ma soltanto a preventiva ed apposita comunicazione scritta all'ufficio tecnico comunale.

A tale comunicazione dovrà essere allegato estratto catastale dell'area interessata, unitamente a rapporto fotografico dello stato dei luoghi.

Art.7

Divieto di ingresso nei fondi altrui

E' vietato entrare nei fondi altrui, salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciame di api o animali domestici sfuggiti al proprietario o per motivi di ricerca o studio.

Possono accedere e transitare nei fondi altrui le persone che hanno avuto il permesso dal proprietario e devono comportarsi in modo da arrecare il minor danno possibile ai beni ed alle colture.

Per l'esercizio dell'attività venatoria valgono comunque le vigenti disposizioni nazionali e regionali.

Qualora il conduttore di un fondo, in cui ci sia una coltura in atto, non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e caccia da parte dei cacciatori, deve sistemare e mantenere per il periodo della coltivazione e fino alla raccolta dei prodotti, dei cartelli ben visibili lungo i confini recanti la scritta: "COLTURA IN ATTO — VIETATO L'ACCESSO".

Art.8 Spigolatura

Salvo le consuetudini locali riguardanti alcuni sottoprodotti del bosco (funghi, fragole, mirtili, more), senza il consenso del proprietario è vietato introdursi con o senza recipienti, ceste, gerle, etc. nei fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto, per farvi legna, rastrellarvi fieno, raccogliere frutti di qualsiasi genere, spigolare, rastrellare e raspolare.

Art. 9 Recisioni di rami protesi e di radici.

Ai sensi dell'articolo 896, comma 1, del codice civile, il proprietario sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo richiede di tagliarli entro un congruo termine oppure può egli stesso tagliarli o togliere le radici che si addentrano nel suo fondo, previo avviso.

Art. 10 Impianti di alberi e siepi presso i confini

Per piantare alberi, viti o siepi presso il confine di proprietà si osservano le disposizioni dell'art. 892 del Codice Civile.

Per quanto riguarda gli alberi dovranno essere osservate le seguenti distanze dal confine.

- **tre metri** per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
- **un metro e mezzo** per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri, si diffonde in rami.
- **mezzo metro** per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non superiore ai due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

Art. 11 Buche

I pozzi, le buche profonde e gli strapiombi esistenti su proprietà privata, dovranno essere muniti di adeguati ripari e segnalazioni al fine di evitare incidenti.

Art. 12
Proprietà dei frutti caduti dalle piante

Ai sensi dell'articolo 896, comma 2, del codice civile, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

I frutti naturalmente caduti dai rami protesi sulle strade o sentieri di pubblico transito non appartengono ad altri che ai proprietari delle piante da cui provengono.

TITOLO III — TUTELA DI STRADE FOSSI E CANALI

Art. 13
Principio generale di indirizzo

1. Avuto riguardo al delicato equilibrio idrogeologico-morfologico del territorio comunale ed ai frequenti fenomeni di allagamento che interessano vaste zone di esso durante le precipitazioni atmosferiche, nell'interesse dei cittadini l'Amministrazione comunale promuove ed attua tutte le misure più idonee alla tutela del territorio stesso, dell'ambiente ed alla prevenzione del verificarsi dei fenomeni sudescritti, in particolare quelle dirette ad assicurare la costante manutenzione delle strade ed aree pubbliche.

Art. 14
Tutela delle strade ed aree pubbliche. Disciplina.

La tutela delle strade ed aree pubbliche (poteri e compiti degli enti proprietari delle strade, atti vietati, fasce di rispetto e aree di visibilità fuori e nei centri abitati, distanze di sicurezza dalle strade, occupazione della sede stradale, opere depositi e cantieri stradali, accessi e diramazioni, attraversamenti ed uso della sede stradale, competenza per le autorizzazioni e le concessioni, piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, manutenzione delle ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi), per le materie ed i fini che interessano il presente regolamento, è disciplinata dal Titolo II, Capo I, del Nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con le modificazioni ed integrazioni successive, in particolare il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360), nonchè dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del medesimo codice (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con le modificazioni ed integrazioni successive, in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610).

Art.15
Opere e deposito sulle strade

E' vietato depositare materiali, anche temporaneamente, sulle strade statali, provinciali, comunali e vicinali, senza l'autorizzazione dell'Autorità competente. Per le strade interpoderali, l'autorizzazione sarà rilasciata dal proprietario del fondo.

Art. 16
Diramazioni ed accessi

Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali e interpoderali a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione comunale.

Per le strade statali e provinciali si applicherà il Codice della Strada.

Art. 17
Manutenzione di strade vicinali consorziate e interpoderali

Le strade vicinali consorziate e interpoderali, devono essere mantenute, a cura degli utenti, in modo da evitare ogni eventuale pericolo o danno a persone, animali o cose; nonchè in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque, provvedendo a mantenere il fosso o cunetta costantemente spurgati.

Art.18
Manutenzione di attraversamenti (ponticelli, etc.) siti lungo le strade.

Gli attraversamenti (ponticelli, etc.) sui fossi fiancheggianti le strade pubbliche e vicinali ed interpoderali di uso pubblico, anche dove i fossi siano in tutto o in parte di proprietà del Comune o di altro ente pubblico, devono essere mantenuti dai proprietari e dai conduttori dei fondi cui danno accesso in modo da non impedire od ostacolare il libero deflusso delle acque.

Nel caso che ignoti arrechino danni od ostruiscano il regolare deflusso delle acque, il proprietario o il conduttore del fondo che gode dei benefici dell'opera ha l'obbligo, di denunciare l'accaduto all'ente proprietario della strada.

Per le strade comunali e vicinali ed interpoderali di uso pubblico la denuncia va presentata al Comune.

Art.19
Alberi e siepi lungo la strada: recisioni di rami protesi

Per gli alberi e le siepi lungo le strade pubbliche e private, i proprietari sono obbligati a tenere regolarmente potate le siepi vive in modo da non restringere la carreggiata e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, impedendo od ostacolando la libera visuale o la circolazione dei veicoli, dei pedoni e animali.

Per tutte le strade pubbliche si osserverà il C.d.S. e regolamento di esecuzione (art. 26 reg. — art. 16 C.d.S. e art. 27 reg. — art. 17 C.d.S.).

Art.20
Aratura dei terreni lungo le strade

I frontisti confinanti con le strade comunali, vicinali ed interpoderali, non possono arare i loro fondi fino alla strada, ma devono formare tra questa ed il loro fondo una adeguata capezzagna (almeno mt. 3) per poter compiere le necessarie manovre, con macchina od attrezzi agricoli, senza danneggiare la sede stradale o le ripe ed i fossi.

In senso parallelo alla direzione dell'aratura, si deve mantenere una fascia di rispetto avente una larghezza minima di mt. 1,5 dal confine stradale o dalle ripe o dai fossi.

Per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, i terreni seminativi, nudi o arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Art. 21
Aratura dei terreni lungo corsi d'acqua o canali

Al fine di evitare il dilavamento dei concimi e dei presidi sanitari in corsi d'acqua, canali e fossi, e di consentire il regolare deflusso delle acque, i frontisti, nonché i proprietari di terreni su cui insistono corsi d'acqua o canali, devono rispettare le medesime prescrizioni contenute nel precedente articolo.

Art. 22

Trasporto di letame e di altri materiali/sostanze organici di derivazione agricola od animale.

Il trasporto di letame ed altri materiali/sostanze organici di derivazione agricola od animale deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per i materiali o le sostanze di facile dispersione in conseguenza dell'azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che gli stessi non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Art. 23

Scarico nei fossi

E' vietato scaricare materiali nei fossi delle strade comunali, vicinali ed interpoderali, condurre in esse acque di qualsiasi natura, salvi i diritti acquisiti, debitamente comprovati o salvo regolare autorizzazione dell'Autorità competente.

Per le strade statali e provinciali si applicherà il Codice della Strada.

Art. 24

Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo delle acque, è fatto obbligo di provvedere costantemente all'espurgo di fossi e canali in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano il naturale deflusso delle acque, con possibilità di arrecare danno al fondo ed alle colture confinanti.

I fossi delle strade interpoderali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di inadempienza o trascuratezza dei proprietari o di chi per essi, nel termine prescritto dal Comune, ferma restando la contravvenzione accertata, l'Amministrazione Comunale provvederà d'Ufficio ad eseguire i lavori e le spese verranno addebitate agli inadempienti.

All'occorrenza detti fossi o canali devono essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare defluire liberamente le acque, sia piovane o sorgive, che in essi si riversano.

Resta inteso che l'Amministrazione Comunale si impegna a presentare domande sia al fine di beneficiare di contributi per il riatto e sistemazione dei canali esistenti, sia per porre in essere progetti per la costruzione di nuovi canali di utilità pubblica in tutto il territorio comunale.

Art. 25

Fosse e bacini di raccolta dell'acqua

La realizzazione di bacini di raccolta di acqua a scopi agricoli o industriali deve essere preventivamente autorizzata dal Comune, il che darà anche le necessarie indicazioni sulle caratteristiche tecniche e di sicurezza.

Art. 26

Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, fra due proprietà private, deve essere osservata una distanza uguale alla profondità del fosso o canale.

Per lo scavo di fossi o canali pressi i cigli di strade non pubbliche, la distanza di cui sopra v`a misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per gli alberi che nascono o si piantano lungo le strade interpoderali e private o le sponde dei canali si osserveranno le distanze prescritte dall'art. 10.

Per tutte le strade pubbliche si osserver`a il C.d.S. ed il regolamento di esecuzione (art. 26 reg. — art. 16 C.d.S. e art. 27 reg. — art. 17 C.d.S.).

Art. 27

Scolo delle acque meteoriche

Le strade, le piazze, le aree pubbliche e le aree private gravate da servitù di uso pubblico debbono essere provviste di cunette o altre opere idonee a convogliare le acque meteoriche provenienti da tetti, cortili, sgrondi, etc., nel sistema fognario pubblico.

Le acque meteoriche provenienti dai tetti, dai cortili e dai suoli di aree fabbricate debbono essere convogliate nella fognatura comunale a cura e spese dei proprietari, previa autorizzazione del Comune, con sistemi di pluviali e di canali in cui `e vietato immettere acque non meteoriche derivanti da qualsiasi altro condotto. I guasti che avvenissero nelle grondaie, nelle doccie, o nei tubi devono essere prontamente riparati dai proprietari.

I proprietari di terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione, debbono dotarli di canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'impaludamento degli stessi.

Per i terreni di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923 n. 3267 ed alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, successivamente modificata dalla legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, valgono le disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Giunta Regionale F.V.G. 11 aprile 1989, n. 0174/Pres.

Art. 28

Deflusso delle acque

E' vietato far defluire sul suolo pubblico (strade e piazze) acque meteoriche e di rifiuto di qualsiasi tipo, provenienti da terreni coltivati, insediamenti abitativi e produttivi, qualunque essi siano.

Le acque stagnanti, siano di natura meteorica o sorgiva, bianche o putride, debbono esse prosciugate a cura e spese dei proprietari solidalmente obbligati.

Art. 29

Irrigazioni a scopo agricolo

Sono vietate irrigazioni agricole con acque contenenti sostanze organiche di difficile biodegradalibilit`a, sostanze biologicamente attive capaci di influenzare negativamente le funzioni degli organismi viventi e sostanze tossiche e/o persistenti e/o bioaccumulabili in quantit`a tale da compromettere la salubrit`a dei prodotti coltivati.

Art. 30

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura od origine.

I fossi stabili delle propriet`a private, per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, onde non produrre erosioni.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno a terreni vicini o alle strade.

TITOLO IV — INTERVENTI SUI TERRENI E MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 31

Dilavamento dei terreni. Prevenzione e interventi

Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo dei pendii, adeguate opere di scolo delle acque, ecc.).

Art. 32

Accensione di fuoco nelle campagne

E' vietato in tutto il territorio comunale accendere fuochi che producano eccessivi fumi e cattivi odori.

Nel bruciare erbe, ramaglie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi.

Anche quando è stato acceso il fuoco nei modi e con le precauzioni suindicate devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

Deve inoltre osservare le disposizioni in materia di prevenzione incendi nelle campagne, che sono contenute in leggi nazionali, regionali e nelle ordinanze di attuazione.

E' vietato accendere fuochi ad una distanza inferiore a mt. 20 dalle sedi di linee ferroviarie, dalle strade, dai boschi e dalle case.

L'accensione di fuochi è ammessa comunque solo a fini agronomici, per disinfezione e/o disinfestazione dei terreni e dei residui delle colture.

Art. 33

Trasporto di terra ed altri detriti

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali, vicinali, interpoderali o in altri luoghi pubblici, lascia cadere al suolo terra, sabbia, ghiaia o altri detriti in modo da imbrattare o ingombrare la sede stradale è tenuto a provvedere immediatamente a propria cura e spese, al loro sgombero ed alla pulizia del suolo pubblico.

Art. 34

Autorizzazione per interventi di miglioramento fondiario

Per ogni intervento sul territorio da intendersi quale miglioramento fondiario aziendale che comporti alterazioni della morfologia e della vegetazione esistenti (eliminazione di filari di alberi, deviazione, canalizzazione o ritombamento di canali, spianamenti, ecc.) dovrà essere richiesta autorizzazione al Sindaco e da questi preventivamente autorizzato.

TITOLO V - TERRENI AGRICOLI

Art. 35

Igiene dei Terreni

I proprietari di terreni, qualunque ne sia l'uso presente e la destinazione futura, devono conservarli costantemente liberi da impaludamenti e inquinamenti.

A tale fine essi devono provvederli di opere idonee a dare esito alle acque stagnanti in superficie e mantenerle in buono stato di funzionamento.

Almeno una volta all'anno i proprietari di tali terreni, situati in zone urbane e in zone agricole, come da P.R.G.C., dovranno provvedere al taglio delle erbe e pulizia di arbusti infestanti.

Art. 36

Divieto di scarico nei terreni.

Ferma restando la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di rifiuti solidi e liquidi, nessun terreno può essere impiegato per luogo di scarico di immondizie, di materiale di rifiuto di origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque genere e di residui industriali, salvo autorizzazione del Sindaco che, sentita l'Azienda per i Servizi Sanitari, prescrive le cautele di carattere igieniche-sanitarie da osservare.

Art. 37

Obbligo di recinzione dei terreni ed aree scoperte in genere. Provvedimenti del Sindaco.

Il sindaco, mediante apposita e motivata ordinanza, qualora i proprietari non vi abbiano già provveduto, potrà ordinare la recinzione e/o la pulizia dei terreni ed aree scoperte in genere all'interno del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o comunque per altri motivi di pubblico interesse, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

In particolare, ciò avverrà qualora i terreni ed aree scoperte in genere siano ripetutamente oggetto dello scarico abusivo di rottami, di macerie e di materiale putrescibile, di residui industriali e di rifiuti in genere.

Art. 38

Divieto di impiego del filo di ferro spinato nelle recinzioni.

Per ciò che attiene i fondi od aree privati lungo le strade pubbliche e vicinali ed interpoderali di uso pubblico è vietato realizzare le recinzioni ed altre opere equivalenti di protezione con filo di ferro spinato o con altri materiali o sistemi che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità.

E' consentito l'uso di recinzioni di basso voltaggio elettrico per il contenimento degli animali dentro il recinto.

Art. 39
Inottemperanza alle prescrizioni di cui agli articoli 35-36-38
del presente capo. Interventi e provvedimenti del Sindaco.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 35 - 36- 38 del presente capo, il Sindaco o chi per esso provvederà, con apposita ordinanza, ad ingiungere ai proprietari dei fondi di regolarizzare la situazione in un congruo termine.

A carico degli inadempienti si farà luogo all'applicazione della procedura sanzionatoria, fermo restando l'eventuale intervento sostitutivo del Comune qualora necessario.

Art. 40
Spazi pubblici e privati.

E' vietato tenere all'esterno, su suolo pubblico e privato (cortili, cavedi, vicoli chiusi, anditi, passaggi, portici, scale, etc.). depositi di immondizie, imballaggi usati, residui di lavorazione, materie prime putrescibili e maleodoranti.

I proprietari frontisti sono tenuti, lungo le strade e sulle pubbliche piazze, alla pulizia periodica delle cunette e caditoie stradali antistanti la loro proprietà.

Art. 41
Divieto di detenzione di materiali putrescibili.

Per quanto attiene alla detenzione di materiali e rifiuti si rimanda a quanto disposto dall'art. 3 e seguenti del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani approvato.

Art. 42
Pulizia spazi privati. Soggetti interessati.

Alla pulizia degli spazi di ragione privata di cui al precedente articolo 41 sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e coloro che, per qualsiasi titolo, ne abbiano l'uso.

TITOLO VI — MALATTIA DELLE PIANTE — LOTTA CONTRO GLI INSETTI ED ANIMALI
NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 43
Norme particolari che disciplinano le malattie delle piante e la
lotta contro gli insetti o altri animali nocivi all'agricoltura.

Nella materia di cui al presente capo, si applicano le seguenti norme:

- legge 18 giugno 1931, n.987;
- regio decreto 12 ottobre 1933. n.1700. successivamente modificato dal regio decreto 2 dicembre 1937. n.2504;

- decreto ministeriale 20 gennaio 1949. successivamente modificato dal decreto ministeriale 6 dicembre 1950;
- articolo 26, del decreto del Presidente della Giunta Regionale F.V.G. 11 aprile 1989. n.0174/Pres.

Art. 44
Difesa contro le malattie delle piante. Provvedimenti dell'autorità pubblica.

Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'autorità comunale - d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con l'Osservatorio Regionale per le Malattie delle Piante competente per territorio - impartirà di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18 giugno 1931, n.987. recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni.

Art. 45
Denuncia obbligatoria

E' fatto obbligo ai conduttori di fondi agricoli, a qualunque titolo, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Udine o all'Osservatorio Fitopatologico di Gorizia, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame, malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 46
Collocamento di esche avvelenate

Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, collochi esche avvelenate o sparga sostanze velenose che possono arrecare danno alle persone o agli animali domestici, è tenuto a collocare e a mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, cartelli ben visibili recanti la scritta: (ATTENZIONE TERRENO AVVELENATO) oppure (ATTENZIONE: COLTURA TRATTATA CON VELENI).

Art. 47
Divieto di trasporto di piante o parti di piante esposte all'infestazione.

Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio Fitopatologico Regionale competente per territorio.

Art. 48
Misure contro la propagazione della piralide

Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide del mais, che provoca danni ingenti, gli stocchi, i tutori ed i materiali residui della coltura del mais e del sorgo, devono essere interrati oppure sfibrati o trinciati, non oltre il 15 aprile di ogni anno. (D.M. 6.12.50)

Art.49 **Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti**

Il decreto dell'Assessore all'Agricoltura della regione Friuli-Venezia Giulia n. 3385 del 20.10.84 vieta di effettuare trattamenti con fitofarmaci ai frutteti, meleti, pescheti, ecc, durante il periodo della fioritura, al fine di salvaguardare la vita delle api e degli insetti pronubi.

L'uso degli anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, od altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli, è regolato dal D.P.R. 03.08.68 n:1255 e dal D.L. 25.01.91 n.217.

Chi impiega tali prodotti è il solo responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque, ecc.

Per l'acquisto e per l'uso di presidi sanitari classificati molto tossici, tossici o nocivi (ex 1a e 2a C.T.) è obbligatorio avere il tesserino di autorizzazione rilasciato dall'Ispettorato dell'Agricoltura, dopo apposito esame.

Per l'acquisto e l'uso di presidi sanitari non classificati molto tossici, tossici o nocivi (ex 3a e 4a C.T.), da utilizzarsi esclusivamente negli orti e giardini familiari, a difesa delle colture il cui raccolto sia destinato al consumo familiare, i soggetti interessati devono esibire al venditore specifica autocertificazione (art. 2 del D.Lgs. 217/91). Tale documento ha validità di anni uno dalla data del rilascio.

Inoltre è severamente proibito scaricare gli eventuali residui o lavare le botti usate per i trattamenti, in canali, fossi, risorgive od altri luoghi, poiché i veleni possono arrecare danni a colture, animali, falde acquifere, flora spontanea, ecc..

Art. 50 **Modalità di impiego dei presidi sanitari**

Le confezioni di fitofarmaci debbono essere conservate in luogo chiuso a chiave, inaccessibili ai non addetti.

Non è consentito conservare assieme a confezioni di fitofarmaci alimenti o bevande.

Sulla porta di ingresso deve essere affisso un cartello recante l'immagine di un teschio e tibie e la dicitura "ATTENZIONE VELENO".

E' fatto obbligo di preparare le miscele all'aperto, attenendosi alle modalità e dosi raccomandate, non a mani nude, di mescolare esclusivamente con gli appositi attrezzi ed evitare il traboccamento.

Per i trattamenti in prossimità delle abitazioni sarà applicata la massima diligenza.

Nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

All'interno dei centri abitati è vietato l'uso dei presidi sanitari classificati molto tossici o nocivi (ex 1a e 2a C.T.), fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.

L'erogazione di fitofarmaci con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a mt. 30 da abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi sanitari non classificati molto tossici, tossici o nocivi (ex 3a e 4a C.T.), in assenza di vento con l'impiego nei vigneti e frutteti, della lancia a mano, e nelle colture a terra (mais, soia, ecc.) delle irroratrici a barra. La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato.

Qualora, nonostante la cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superficie altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

E' vietato lo scarico delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.

E' fatto divieto di abbandonare, bruciare o sotterrare i contenitori vuoti di fitofarmaci che dovranno essere smaltiti con i metodi approvati dal settore igiene pubblica.

Art. 51 **Trattamento dei pioppeti**

Nella fascia di 100 mt. da abitazioni od altri edifici, strade pubbliche, corsi d'acqua, allevamenti d'animali in genere è vietato il trattamento dei pioppeti con qualsiasi mezzo.

Art. 52 **Concimazione dei terreni**

Chi intende effettuare lo smaltimento, sul suolo agricolo, di liquami organici derivanti da allevamento, deve essere autorizzato a norma di legge.

Le operazioni di spandimento dei liquami ed altro materiale organico qualora effettuate ad una distanza inferiore a 30 mt. da civili abitazioni, devono essere eseguite, nel periodo compreso tra settembre-maggio.

I terreni trattati con liquami ed altro materiale organico (letame e pollina) dovranno essere sottovoltati subito dopo le operazioni di spandimento, per evitare che eventuali esalazioni moleste rechino disturbo alla popolazione, e comunque entro 24 ore.

TITOLO VII CONCIMAIA E CANI DA GUARDIA DEGLI EDIFICI

Art. 53 **Concimaie. Generalità (costruzione. manutenzione. raccolta del letame).**

Per la costruzione e la manutenzione di concimaie si applicano le norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e sue successive modificazioni ed integrazioni (articoli 233 e seguenti), del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.303 e sue successive modificazioni ed integrazioni (articolo 54) e dei regolamenti comunali di igiene e sanità ed edilizio.

Ove ricorrano particolari inconvenienti igienico-sanitari il Sindaco del Comune, previo apposito e motivato parere dell'Azienda per i Servizi Sanitari, potrà imporre ulteriori e specifiche prescrizioni di costruzione delle nuove concimaie o di adeguamento di quelle preesistenti (coperture, etc.).

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con pareti e platea impermeabili, munite di pozzetti a tenuta per i liquidi, lontane dai corsi d'acqua e dai pozzi, nonchè dalle condutture e depositi di acque potabili.

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalle concimaie, i mucchi relativi sul terreno nudo potranno essere autorizzati, previo parere dell'Azienda per i Servizi Sanitari, in aperta campagna, a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti con l'acqua del sottosuolo.

Inoltre, i depositi in corso devono essere tenuti bene ammassati e ben pressati, evitando con cura spargimenti, così da ridurre al minimo le esalazioni.

Art. 54
Cani a guardia degli edifici rurali.

Giusta disposto dell'articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320 e sue successive modificazioni ed integrazioni, i cani a guardia degli edifici rurali possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola soltanto entro i limiti da sorvegliare, purchè non aperti al pubblico.

E' vietato tenere i cani confinati in gabbie od altri siti aventi caratteristiche dimensionali e di areazione ridotte rispetto alla taglia dell'animale, alla sua indole naturale nonchè alle sue necessità fisiologiche.

E' vietato altresì tenere i cani legati con catene. corde etc. in grado di ferire o comunque di recare loro qualsivoglia danno.

Sul cancello od altre vie di ingresso dei luoghi da sorvegliare deve essere comunque apposto un cartello idoneo a preavvertire della presenza del cane.

E' vietato recare disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone suscitando o non impedendo, con adeguati accorgimenti, lo strepito e l'eccessivo abbaiare dei cani da parte dei rispettivi possessori.

E' fatto obbligo, in particolare ai possessori di cani che risiedano nei centri abitati e/o in prossimità delle arterie di maggior traffico pedonale, di usare particolare diligenza affinchè il comportamento dei cani non impressioni, turbi o spaventi i vicini o i passanti.

Per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi, devono essere applicate le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della Salute del 9 settembre 2003.

I possessori di cani devono provvedere all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo, qualora gli animali imbrattino il suolo pubblico, gli accessi delle abitazioni e gli spazi prospicienti i negozi, i pubblici esercizi e i giardini.

TITOLO VII DIVIETO DI MALTRATTAMENTO DI ANIMALI - CIRCOLAZIONE SU STRADE ED AREE PUBBLICHE DI ANIMALI.

Art. 55
Maltrattamento di animali. Divieto. Disposizioni varie.

Fermo quanto disposto dall'articolo 727 del codice penale, così come modificato dalla legge 22 novembre 1993, n.473 e dalle leggi sulla caccia, sono proibiti gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza o malattia non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecaimento degli uccelli, nonchè la distruzione o manomissione di uova o di nidi di uccelli.

E' vietata la custodia di animali in luoghi malsani e inadatti, anche riguardo alle dimensioni dello spazio vitale disponibile e la loro insufficiente alimentazione.

Gli animali che si trasportano sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato di collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

Il trasporto al macello di animali fortemente claudicanti dovrà essere effettuato con mezzi idonei.

Art. 56

Transito dei veicoli a trazione animale. Disciplina particolare.

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia previste dal Nuovo codice della strada, entro il territorio comunale è vietato il transito:

- a) dei veicoli di qualsiasi specie trainati da animali che non siano normalmente considerati da tiro e non siano adatti a tali veicoli;
- b) dei cavalli od altri animali legati alla parte posteriore o ai lati dei veicoli.

Art. 57

Custodia di animali da tiro e da soma.

E' vietato lasciare incustoditi animali da tiro e da soma.

Comunque essi non potranno mai essere abbandonati, anche se assicurati ad anelli, inferriate, alberi o simili.

Art.58

Circolazione degli animali da cortile sul suolo pubblico ed alimentazione degli animali sul medesimo suolo.

E' vietato lasciare vagare sul suolo pubblico anitre, oche, polli ed altri animali da cortile e di alimentare gli animali, durante le loro soste sul suolo pubblico, con foraggio collocato a terra.

TITOLO VIII — AMBITI BOSCHIVI

Art. 59

Norme che disciplinano i boschi.

Nell'ambito della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia i boschi sono disciplinati dalle seguenti norme:

- regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n.3267, successivamente modificato dal regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n.23, dalla legge 9 ottobre 1967. n.950 e dalla legge 4 agosto 1984. n.424;
- regio decreto 16 maggio 1926, n.1126;
- regio decreto-legge 18 giugno 1931. n.973;
- legge 29 giugno 1939, n.1497;
- articoli 866 - 867 - 893 - 989, del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n.262 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- legge regionale 18 febbraio 1977, n.8, successivamente modificata dalla legge regionale 22 gennaio 1991, n.3 e dalla legge regionale 18 maggio 1993, n.22;
- articolo 55, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- legge regionale 8 aprile 1982, n.22, successivamente modificata dalla legge regionale 25 agosto 1986, n.38;
- legge 8 agosto 1985, n.431;
- decreto del Presidente della Giunta Regionale F.V.G. 11 aprile 1989, n.0174/Pres.;

- legge regionale 19 novembre 1991. n.52 e sue successive modificazioni ed integrazioni. in particolare la legge regionale 14 luglio 1992. n.19 e l'articolo 77, della legge regionale 30 settembre 1996, n.42;
- legge regionale 8 giugno 1993, n. 35;
- decreto del Presidente della Giunta Regionale F.V.G. 17 gennaio 1995, n. 018/Pres.

Art. 60

Raccolta di piante o parti di piante e funghi

La raccolta di alcuni fiori spontanei, di piante o parti di piante per uso gastronomico e di funghi, è regolata dalla legge regionale n. 34 del 03.06.1981.

Art. 61

Definizione

A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco le formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, e i terreni su cui esse sorgono caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in cui la componente arborea esercita una copertura al suolo superiore al 20%. Per essere considerate bosco le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui esse sorgono devono avere superficie pari o superiore a 1.000 metri quadrati e larghezza media minima pari o superiore a 10 metri, misurati dalla base esterna dei fusti.

I terreni su cui sorgono le formazioni descritte al comma 1, privi temporaneamente della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per intervento dell'uomo, sono considerati bosco.

La viabilità o i canali presenti all'interno delle formazioni vegetali così come definite ai commi 1 e 2 di larghezza pari o inferiore a 3 metri, non costituiscono interruzione della superficie boscata.

A tutti gli effetti di legge non si considerano bosco:

- Le formazioni vegetali ed i terreni su cui esse sorgono, così come definiti nei commi 1 e 2, sia pubblici che privati, che ricadono nelle zone omogenee A e B e nelle aree contigue alle zone omogenee medesime destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a servizi ed attrezzature collettive, salvo quelli ricadenti in aree oggetto di piano economico, anche se scaduto, realizzato ai sensi degli artt. 21 e 21bis della Legge 12.11.97, n. 34 e per gli effetti dell'art. 130 e seguenti del Regio Decreto Legge 30.12.1923 n. 3267;
- I parchi cittadini, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;
- Le colture di alberi di Natale di età media inferiore ad anni 30;
- Gli impianti di specie a rapido accrescimento, gli arboreti da legno e gli impianti costituiti con altre specie arboree e di turno, accertabili dal piano di coltura e conservazione regolarmente approvato, o in difetto, dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, inferiore ad anni 50, realizzati sui terreni precedentemente non boscati; la rinnovazione naturale, eventualmente insediatasi durante il periodo di vita dell'impianto, non determina il cambiamento della qualità da non bosco a bosco;
- I terreni abbandonati, ivi compresi quelli ricadenti nell'alveo dei fiumi e dei torrenti, fatta eccezione per quelli di risorgiva, sul piano e sulle scarpe dei loro argini, nonché a distanza dal piede esterno degli stessi inferiore a metri 4, nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree od arbustive da meno di 10 anni dal momento del sopralluogo;
- I filari ed i viali di piante arboree e/o arbustive ed i frutteti.

Art. 62

Utilizzo delle superfici boscate

L'utilizzazione delle superfici boscate si attuerà a norma delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, salvo eventuali più restrittive contemplate dal vigente P.R.G..

Art. 63
Obbligo della comunicazione per il taglio del bosco ceduo e d'alto fusto

Salvo che per utilizzazioni aventi lo scopo di soddisfare fabbisogni agricoli dell'azienda e/o familiare per quantitativi inferiori a 10 mc. di legname da opera e/o mst. 15 di legna da ardere, i privati, le società anonime, i consorzi di privati qualora intendano utilizzare boschi di loro proprietà, qualsiasi sia il tipo di taglio da adottare e richiesto, devono presentare solo una comunicazione scritta all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente, tramite la Stazione Forestale, almeno 15 giorni prima del previsto inizio del taglio indicando i seguenti elementi: ubicazione della particella, foglio di mappa e superficie, le specie legnose che caratterizzano il popolamento, tipo di taglio, la presunta massa ricavabile e la probabile data dell'inizio dell'utilizzazione.

Art. 64
Modalità di abbattimento

L'abbattimento nei boschi cedui deve essere eseguito in modo che la corteccia della ceppaia non resti slabbrata. La superficie del taglio, deve essere inclinata verso l'esterno e risultare in prossimità del colletto.

Nel bosco di alto fusto, quando le piante da abbattere possono con le loro cadute produrre grave danno alle altre piante e al novellame sottostante, è prescritta l'applicazione di una sezione di taglio regolare, con la scelta della direzione di caduta più conveniente mediante tacca di direzione e rilascio della cerniera; l'abbattimento va attuato con l'uso di cunei o altro attrezzo atto a regolare l'atterramento.

Art. 65
Allestimento dei prodotti legnosi a sgombero delle tagliate

L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi devono compiersi il più lentamente possibile e in modo da non danneggiare la rinnovazione.

Nei boschi, laddove il trattamento tende a favorire l'insediamento e l'affermarsi della rinnovazione naturale, la ramaglia, i cimali e ogni altro avanzo delle utilizzazioni, devono essere ammuccati nelle aree dove non risultino di ostacolo all'affermarsi della rinnovazione stessa.

Tale ammucciamento deve seguire immediatamente il taglio e l'allestimento in tutte le aree già coperte da novellame, mentre deve essere effettuato prima della ripresa vegetativa nelle superfici suscettibili di rinnovazione.

Nei boschi ubicati in zone ad alto rischio d'incendio non è comunque consentito l'ammucchiamento delle ramaglie in prossimità delle strade o delle piste di accesso per una fascia di 20 mt. lineari da conteggiarsi dal bordo.

L'utilizzatore è tenuto a tenere sgombri da tronchi e da ramaglia i sentieri e le mulattiere di uso collettivo, nonché i greti dei corsi d'acqua.

Art. 66
Norme per il concentramento ed esbosco dei prodotti, per l'uso delle macchine operatrici e per l'apertura delle piste secondarie

Il concentramento per strascico, avendo cura di evitare danni al suolo e al soprassuolo, è permesso da letto di caduta alla più vicina via di esbosco.

Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami per via funicolare aerea, l'esbosco deve farsi di norma per via aerea, mulattiere, sentieri, piste, condotte, canali di avvallamento (mortors) già esistenti, evitando comunque qualsiasi percorso nelle parti del bosco in rinnovazione.

Il transito dei trattori gommati, nel bosco nel corso delle utilizzazioni, lungo i tracciati o varchi naturali che non comporti danni al soprassuolo o movimenti di terra, può essere praticato.

Le piste secondarie di concentrazione ed esbosco, a fondo naturale, della larghezza non superiore a 2,50 metri e aventi pendenza massima longitudinale non superiore al 15%, realizzate su terreni con pendenza trasversale media non eccedente il 50%, le quali non comportino trasformazione urbanistica ed edilizia e che richiedono solo modesti movimenti di terra e vengano munite di sistemi di sgrondo, possono essere eseguite previa dichiarazione dell'interessato all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, con l'esplicito impegno a riportare lo stato dei luoghi alla originaria situazione entro 30 giorni dalla ultimazione dell'utilizzazione.

Qualora nel termine di 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione, detto Ispettorato non prescriva specifiche norme per la realizzazione di tali interventi, questi possono essere eseguiti.

Art. 67

Norme sull'avvallamento e concentrazione a stralcio di materiale legnoso lungo le strade, canali, torrenti.

L'avvallamento del materiale legnoso lungo pendici, canali e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico-forestali, ed il concentrazione a strascico lungo le strade sono proibiti; l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio, su domanda dell'interessato, può, qualora ne riconosca la necessità, autorizzarli di volta in volta con le prescrizioni del caso.

Art. 68

Sradicamento di piante e ceppaie

Lo sradicamento delle piante e l'estrazione delle ceppaie sono vietati eccezione fatta per i pioppeti e per le colture specializzate.

Art. 69

Epoca dei tagli per boschi di alto fusto

Il taglio dei boschi di alto fusto è consentito in qualsiasi periodo dell'anno.

Art. 70

Epoca dei tagli per i boschi cedui

Per i boschi cedui il tempo dei tagli è regolato come dalle relative disposizioni di legge.

Art. 71

Cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi e nei terreni limitrofi

Nei boschi e nei terreni limitrofi è vietata l'accensione di fuochi se non autorizzata dalla competente Stazione forestale.

TITOLO IX — NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI CEDUI

Art.72

Turno minimo dei cedui

Per i cedui semplici e per i cedui composti, il turno dei tagli non può essere inferiore:

1. Per i cedui puri o a prevalenza di:
 - faggio e querce: anni 20;
 - robinia, castagno, ontano, salici, platano, nocciolo: anni 10;
 - altre specie: anni 15;
2. per i cedui misti:
 - cedui misti della serie mesofila costituiti da: faggio, acero montano, tiglio, frassino maggiore, ciliegio, carpino bianco e presenza sporadica di castagno: anni 20;
 - cedui misti di: castagno, carpino bianco, robinia, ecc., anni 10;;
 - cedui della serie mesoxerofila ad orniello, carpino nero, acero, rovere, roverella, castagno: anni 15.

Art. 73 Cedui semplici

Nei boschi cedui di robinia, castagno, ontano, salice, pioppo, non è obbligatoria la riserva di matricine.

Art. 74 Cedui matricinati

Per i boschi trattati a ceduo matricinato si dovranno rilasciare, all'atto della ceduazione, 80 piante per Ha. provenienti da seme o in loro mancanza, 120 polloni.

Nei cedui invecchiati che hanno superato di 1,5 volte l'età del turno minimo prescritto, il numero di matricine potrà essere inferiore ai valori indicati ma comunque superiore a 40 piante.

Le matricine devono essere scelte fra le piante migliori, distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie o a gruppi, in relazione alla maggiore o minore resistenza all'isolamento, in modo comunque da assicurare la perpetuazione del ceduo.

Le matricine saranno scelte, escludendo i soggetti aduggiati, filati, scarsi di chioma o comunque malformati, tra le seguenti specie in ordine prioritario:

- querce (tutte);
- faggio;
- acero di monte e riccio;
- tiglio;
- ciliegio;
- olmo montano;
- noce;
- carpino bianco.

Le matricine non possono essere utilizzate prima che siano stati raggiunti i due turni del ceduo.

L'Ispettorato forestale può imporre il rinvio del taglio totale o parziale delle matricine ad un turno successivo.

Le matricine ricadenti al taglio si debbono comunque utilizzare sempre contemporaneamente al ceduo.

Art. 75 Cavi d'acciaio

E' fatto divieto di installare cavi di acciaio per trasporto legna senza autorizzazione o comunicazione preventiva all'Ufficio tecnico.

Art. 76
Definizione

L'agricoltura biologica viene definita e regolamentata dalla L.R. 24.07.1995, n. 32.

Art. 77
Tutela delle aree destinate all'esercizio di attività agricole biologiche

I titolari di patentino per l'uso di presidi sanitari, oltre al rispetto di quanto disposto dagli artt. 49-50 del presente regolamento, sono tenuti ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica, si verifichino sconfinamenti del presidio sanitario impiegato.

Qualora ciò avvenisse in conseguenza di una accertata negligenza dell'operatore, questi è da considerarsi responsabile sia dei danni alle colture di superficie che di quelli connessi alla qualità del suolo.

Si raccomanda al proprietario ed al conduttore di terreni coltivati biologicamente di dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta "COLTURA BIOLOGICA" o, se del caso, "SUOLO TRATTATO BIOLOGICAMENTE".

Art. 78
Limitazioni generali

All'interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale valgono i regolamenti specifici propri dei piani attuativi previsti per tali aree.

Qualora siano previste particolari limitazioni in zone a ridosso della delimitazione, ma esterne all'ambito tutelato, queste si intendono operanti per tutta la larghezza della fascia di rispetto.

TITOLO XI — SANZIONI

Art. 79
Accertamento e contestazione delle violazioni - Sanzioni.

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate e contestate dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.447 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia perseguibile in base a disposizioni speciali, sono punite ai sensi degli articoli 106 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.383 e sue successive modificazioni ed integrazioni. mantenuti in vigore dall'articolo 64, comma 1, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n.142 e sue successive modificazioni ed integrazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 200.000 a Lire 1.000.000, in relazione alla gravità della violazione accertata.

Art. 80

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, può venire ordinata la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrano gli estremi di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 8 giugno 1990. n.142.

L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Art. 81

Omessa ottemperanza di provvedimenti ed ordinanze del Sindaco.

Chiunque non ottemperi all'osservanza ed esecuzione dei provvedimenti od ordinanze emanati dal Sindaco, salvo i casi previsti dall'articolo 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 200.000 a Lire 1.000.000.

Art. 82

Sequestro e custodia di cose.

Gli organi rilevatori, all'atto di accertare la violazione, possono procedere al sequestro delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per la violazione stessa.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981, n.689 e del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982. n.571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario. Il relativo verbale va trasmesso immediatamente all'autorità competente.

Art. 83

Inottemperanza da parte dei titolari di concessioni ed autorizzazioni comunali.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune sarà inflitta la sospensione o la revoca della stessa nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di 30 (trenta) giorni. Decorso inutilmente detto termine, l'autorizzazione o concessione rilasciata sarà revocata.

Art.84
Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esame da parte del competente Organo di Controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio Comunale.

L'Amministrazione comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con propria deliberazione consigliare aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni e delle oblazioni a carico dei trasgressori alla presente normativa ed apportare tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie al presente testo.

Sono abrogate tutte le disposizioni degli Organi Comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente regolamento e con esso in contrasto od incompatibili.

Alla applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento si procederà dopo un anno dall'entrata in vigore del regolamento stesso.